



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione generale per la sicurezza stradale

Divisione II

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

- A Tutti gli enti proprietari e gestori di strade e autostrade
- A Tutte le associazioni di vettori e committenti di trasporti eccezionali
- e, p.c. Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali
Servizio Polizia Stradale

Oggetto: decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020, convertito dalla legge 25 settembre 2020, n.124, concernente misure urgenti connesse alla scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento alla validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

A seguito dell'emanazione del decreto legge 30 luglio 2020, n.83, convertito dalla legge 25 settembre 2020, n.124, che ha esteso la vigenza di alcune disposizioni legislative legate allo stato di emergenza fino alla data del 15 ottobre 2020, sono sorte alcune questioni interpretative riguardo l'applicabilità di tale proroga alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada.

Come è noto, l'articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aveva esteso la validità di tutte le autorizzazioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ovverosia fino al 29 ottobre 2020).

Al fine di garantire omogeneità di applicazione dell'articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la Scrivente Direzione aveva fornito alcune indicazioni operative con la circolare n.4051 del 1° giugno

2020 in cui, conclusivamente, si precisava che tutte le autorizzazioni di cui all'art. 10 del Codice della Strada, di qualunque tipo (singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio – 31 luglio 2020, conservassero la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza allora vigente, indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse.

L'articolo 1, comma 3 del D.L. 83/2020, convertito dalla L.124/2020 prevede che i termini previsti dalle disposizioni legislative contenute nell'allegato 1 alla stessa legge vengano prorogati al 15 ottobre 2020.

Tuttavia, l'art.1, comma 4 del citato D.L. 83/2020, convertito dalla L.124/2020 dispone “ I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, **non sono modificati** a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”.

L'allegato 1 alla L.124/2020 non include, tra le disposizioni ivi contemplate, l'art. 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Dalla lettura sistematica delle normative citate, si ritiene che i termini relativi alle autorizzazioni non vengano modificati a seguito della proroga dello stato di emergenza.

Di conseguenza, per quanto specificatamente attiene alla materia oggetto della presente circolare, le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento, continuano a conservare la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza precedentemente indicato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e cioè fino al **29 ottobre 2020**.

Il Servizio Polizia Stradale voglia portare a conoscenza degli organi di polizia stradale il contenuto della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giovanni LANATI)



GIOVANNI LANATI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
13.10.2020
14:37:39 UTC

Il direttore della Divisione 2: Silverio Antoniazzi